

***Ai Pubblici Esercizi associati
Loro Sedi***

Imperia 27 febbraio 2012
Prot.642/PA

OGGETTO: D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione sviluppo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio u.s. il Decreto Legge n. 5/2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione sviluppo".

Il Decreto Semplificazioni ha l'obiettivo di assicurare, nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese.

Anche in tale ultimo atto normativo sono presenti alcune disposizioni di particolare interesse per la Federazione e per gli esercizi rappresentati.

Innanzitutto, con l'art. 13 del Decreto Legge in oggetto vengono modificati alcuni articoli del Tulpis e del suo Regolamento.

In particolare, viene prevista l'abrogazione dell'art. 86, comma 2 del Tulpis, che prevede la necessità della licenza per la somministrazione di bevande alcoliche nei circoli privati.

Con l'eliminazione di tale licenza, vengono meno tutte le garanzie ed i poteri in capo Forze dell'Ordine ad essa correlati, come la possibilità di accesso e controllo da parte di queste ultime all'interno dei circoli privati con somministrazione, nonché il potere di chiusura ex art. 100 del Tulpis, misura preventiva per la tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, con tutte le conseguenze negative relative alle sicurezza dei cittadini.

Pertanto, la Fipe si è già attivata per evidenziare le problematiche di un simile cambiamento alle Autorità competenti ed ha già contattato le Forze Politiche per l'approvazione di opportuni emendamenti, mirati a garantire gli interessi dei cittadini e ad evitare questa ulteriore sperequazione della concorrenza.

Inoltre, sempre all'art. 13 citato, viene prevista la modifica dell'art. 99 del Tulpis, che comporta l'aumento a 30 giorni del tempo di chiusura di un esercizio senza necessità dell'avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, prima della revoca della licenza (prima erano 8 giorni).

Trattasi di "semplificazione" inutile, essendo la materia già disciplinata dalla legislazione regionale sui PE.

Per quanto riguarda le modifiche al Regolamento del Tulps, vengono abrogati gli articoli 124, comma 2, e 173.

Il primo assoggetta a licenza ex art. 69 Tulps gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi. Pertanto, non sarà più necessario richiedere la licenza per effettuare nei pubblici esercizi spettacoli quali concertini, visione di partite, ecc.

Il secondo prevede la facoltà da parte dell'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, di prolungare l'orario anche per tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e consuetudini locali. Tale norma si riteneva già abrogata implicitamente sia dopo l'emanazione della Legge n. 524/71 che della Legge n. 287/81, ma in ogni caso conferma l'avvenuta liberalizzazione degli orari per i PE.

Altra norma di particolare interesse per gli esercenti è quella contenuta all'art. 41 del Decreto Semplificazioni che prevede l'avvio mediante SCIA dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazione religiose, ecc. ed elimina inoltre la necessità del possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

È evidente che, con l'eliminazione della necessità del possesso di tali requisiti, per coloro che intendono avviare un'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle occasioni sopra descritte non ci sarà più alcun controllo né garanzia sulla moralità e professionalità dei titolari di tale attività, con tutte le conseguenze negative prevedibili per la sicurezza pubblica e dei cittadini (infiltrazioni mafiose, frodi alimentari, ecc.).

Anche in questo caso la Fipe, rendendosi conto del rischio che una tale norma potrebbe comportare, ha già contattato le Autorità competenti e predisposto gli emendamenti relativi.

Vi sono poi altre disposizioni contenute nel Decreto che giova evidenziare:

- L'art. 12, concernente "Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche", con il quale viene confermata l'opera di sistemazione dei Regolamenti Governativi di cui all'art. 1, comma 3, del precedente D.L. Liberalizzazioni, che entro il 31 dicembre 2012, dovranno individuare le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere. È prevista inoltre l'emanazione di ulteriori Regolamenti Governativi al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività di impresa, fermo restando che sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma in questione i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
- L'art. 14, in materia di semplificazione dei controlli sulle imprese che prevede che le amministrazioni pubbliche debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività. Anche in questo caso è prevista inoltre l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti per razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, fermo restando che le disposizioni dell'articolo in oggetto non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in materia.

- L'art. 20, che modifica il D.Lgs. n. 123/2006 (Codice dei contratti pubblici) e statuisce che dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Quest'ultima stabilisce, con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati. In ogni caso fino alla data indicata, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- L'art. 21, concernente la responsabilità solidale negli appalti, che prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
- L'art. 37 che proroga il termine per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, statuendo che le imprese costituite in forma societaria che, alla data del 9 febbraio u.s., non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di PEC al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012.
- L'art. 40 che elimina il vincolo della chiusura domenicale e festiva per le imprese che esercitano l'attività di panificazione.

Infine, un'ultima norma che occorre segnalare è quella contenuta all'art. 45, riguardante le semplificazioni in materia di dati personali, che, oltre prevedere alcune modifiche sul trattamento dei dati giudiziari di non diretto interesse per le imprese, fa venire meno l'obbligo normativo di predisporre ed aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS privacy).

Rimane fermo, però, l'obbligo del rispetto delle Misure Minime di Sicurezza previste dall'art 34 e nell'allegato B del d.lgs. 196/03, poste al fine di proteggere dati aziendali personali e sensibili.

Cordiali saluti.

Il Presidente Provinciale FIPE

Enrico Calvi

